



COMUNE DI ROVIGO

www.comune.rovigo.it

IL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE N. *20 - 22-12* /2015

DATA 21 dicembre 2015

OGGETTO: DIVIETO DI USO DI PETERDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI DI QUALSIASI GENERE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

VISTO l'art.54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 05/08/2008;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n.115/2011;

VISTO il D.lgs. n.152 del 03.04.2006;

VISTA la Circolare 11.01.01 del Ministero dell'Interno recante disposizioni in ordine alla sicurezza e alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzati ai sensi dell'art.57 del T.U.L.P.S;

VISTA la Legge 24 luglio 2008 n.125 di conversione del D.L. 23 maggio 2008 n.92;

VISTO l'art. 659 c.p.;

VISTA la Legge n.689/1981;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 115/2011;

CONSIDERATO che è diffusa la consuetudine di celebrare le festività di fine/inizio anno con lancio di petardi e botti di vario genere e che gli stessi, anche se ammessi alla vendita al pubblico, possono provocare gravi danni fisici e in alcuni casi anche la morte, sia a chi li maneggia sia a chi ne venga fortuitamente colpito. Inoltre determinano spavento per gli scoppi improvvisi sia nelle persone che negli animali, questi ultimi particolarmente indifesi in quanto inconsapevoli di quello che accade. Gli animali, sia domestici che selvatici, al rumore improvviso di botti, assommano frequentemente allo spavento anche la perdita di orientamento, con conseguente pericolo di investimento o di smarrimento. Non va dimenticato, a tale proposito, che ai Comuni è attribuita la responsabilità della protezione degli animali presenti sul proprio territorio (art. 3 del DPR del 31 marzo 1979). Infine, l'attività pirotecnica oggetto di

questa ordinanza, può procurare danni al patrimonio pubblico, costituire esca per incendi e comunque sporcare vie e piazze.

TENUTO CONTO che, sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a creare effetti luminosi senza dare luogo a detonazioni, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o da bambini.

CONDIVISA l'esigenza, tutelata dalle norme innanzi citate e dall'art. 659 del codice penale, di garantire la sicurezza di ciascuno e di migliorare le condizioni di vivibilità sul territorio comunale, salvaguardando la convivenza civile e la coesione sociale, limitando, per quanto possibile, inutili rumori molesti in tutte le vie, le piazze e gli altri luoghi ove si trovino convenute delle persone e comunque in prossimità di edifici pubblici, luoghi di culto, luoghi di cura e rifugi per animali.

RITENUTO opportuno procedere all'adozione di una ordinanza ex art. 54 TUEL per impedire che si utilizzino sul territorio comunale petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere in concomitanza con le festività di fine anno.

SENTITO il parere del Comando della Polizia Locale.

AVENDO TRASMESSO al Prefetto di Rovigo, in via preventiva, il testo del presente provvedimento, così come prescritto dal secondo periodo del 4° comma dell'art. 54 del del D.Lgs. 267/2000, che recita testualmente "I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione".

ORDINA

È vietato fare esplodere botti e/o petardi di qualsiasi tipo in luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, all'interno di scuole, condomini, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici e ricoveri di animali, in tutte le vie, piazze e aree pubbliche, dove transitino o siano presenti delle persone,

dalle ore 24.00 del 30/12/2015 alle ore 24.00 del 01.01.2016.

Non è consentito raccogliere eventuali artifici inesplosi e affidare ai bambini prodotti che, anche se non siano a loro espressamente vietati, richiedono una certa perizia nel loro impiego e comportino comunque un sia pur minimo livello di pericolo, in caso di un utilizzo maldestro.

La violazione alla presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, di importo compreso da € 25,00 a € 500,00, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/1981 e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20 comma 5 della predetta legge, fatte salve, inoltre, eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla normativa vigente con la possibilità di pagamento della somma, entro 60 giorni dalla contestazione/notifica della violazione, al Comune di Rovigo con versamento sul conto corrente postale n. 8024595 intestato al "Comune di Rovigo - sanzioni in materia diversa dal codice della strada - Servizio Tesoreria". Autorità competente a ricevere il rapporto ex art. 18 L. 689/1981: il Sindaco del Comune di Rovigo. Gli eventuali scritti difensivi avverso il verbale di accertamento

di violazione devono essere indirizzati al Comune di Rovigo – Comando Polizia Locale, Via Oroboni, 8 – 45100 Rovigo.

Questa ordinanza ha effetto immediato.

Il Corpo della Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia, sono incaricate di far osservare la presente ordinanza.

Si avvisa, ai sensi dell'art. 8 della L.241/1990, che il Responsabile del Procedimento è il Comandante della Polizia Locale.

La presente Ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio e sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Rovigo e inviata al Prefetto di Rovigo, come stabilito dall'art.64° comma del D.lgs. 92/2008, convertito con la Legge n. 125/2008.

A norma dell'art.3 comma 4 della Legge 241/1990 avverso il presente provvedimento, chiunque ne abbia interesse potrà proporre:

- ricorso per vizi di legittimità al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line sul sito istituzionale;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line sul sito istituzionale;

Dalla Residenza Comunale, Rovigo, 21 – 12 – 2015



IL SINDACO

Massimo BERGAMIN

-Segreteria Generale per la raccolta	SEDE
-Comando Polizia Locale	SEDE
-Prefettura	ROVIGO
-Questura	ROVIGO
-Comando Provinciale Arma dei Carabinieri	ROVIGO
-Comando Provinciale Guardia di Finanza	ROVIGO